

STAR
1/

No M.T. Rosendo!

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
ISPettorato RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
C A G L I A R I

PIANO di coltura e conservazione dei terreni appartenenti alla Ditta IACP Istituto Autonomo Case Popolari sottoposti a sistemazione idraulico-forestale a cura e spese dello Stato.

VISTO l'art.17 del R.D. 13.2.1933 n.215;

VISTA la legge 10.8.1950 n.646;

VISTO l'art.3 della legge 22.3.1952 n.166;

VISTO l'art.54 del R.D.L. 30.12.1933 n.3267, in base al quale il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità di un piano di coltura e conservazione;

VISTO il Verbale di riconsegna dei terreni in data _____, sottoscritto dall'Ispettore Generale Forestale PODDA Dr. Antonio e dal Presidente dell'I.A.C.P. di Cagliari in qualità di proprietario dei terreni, con il quale si è proceduto alla riconsegna dei terreni posti in località "Monte Cannas e Spinarba" agro di Carbonia, indicati in catasto al Foglio 14 mappali 31/a, 38, 57, 86 e ancora al foglio 28 mappale 507, 1459, 1454, 1424 per complessivi Ha.54.42.75.

I suddetti terreni hanno subito le seguenti variazioni catastali rispetto alla data di occupazione: dell'attuale foglio 14 il solo mappale 86 ha subito variazione in quanto prima era indicato sempre foglio 14 però in mappa 52/b.

Per quanto riguarda l'attuale foglio 28 rileviamo quanto segue: il mappale 507 era in origine l'unione dei seguenti mappali: 29, 30, 34, 35, 36/p, 43, 45 appartenenti tutti al foglio 14. Il mappale 1459 era in origine mappale 47 foglio 14. Il mappale 1454 era in origine mappale 56 Foglio 14.

Infine il mapp.1424 risulta dall'unione del mappale 58 ~~foglio~~ foglio 14 e del mappale 59 foglio 14. Alla data attuale la proprietà dei terreni sopra elencati è della Ditta I.A.C.P. - Istituto Autonomo Case Popolari che l'ha sempre posseduta come tale e con la denominazione degli Enti che istituzionalmente lo hanno preceduto.

ACCERTATO che in sede esecutiva i terreni suindicati sono stati interessati dai lavori sistematori e di rimboschimento e pertanto su tali terreni è applicabile il piano di coltura e conservazione di cui alle premesse;

CONSIDERATO che i suddetti terreni si trovano alla riconsegna nel seguente stato colturale:

- in prevalenza giovane pineta di circa 20-25 anni di età; in buone condizioni vegetative e di sviluppo e densità colma, a tratti misto a piante di quercia da sughero, leccio e roverella, nonché ad elementi della macchia mediterranea spesso molto rigogliosi.

A norma della disposizioni contenute nel R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e nel R.D. 16.5.1926 e successive variazioni ed integrazioni, si prescrivono le seguenti norme:

Art.1°) Nei terreni-rimboschiti non sarà di norma permessa la coltura agraria.

La trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinati ad autorizzazione della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura. Questa ultima, su conforme parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste prescriverà le modalità di governo e di utilizzazione del bosco ai fini della rinnovazione, le modalità di soppressione e di utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive e l'esercizio del pascolo.

Art.2°) E' vietata l'introduzione della compagine del bosco, senza preliminare autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, di specie arboree diverse da quelle costituenti il soprassuolo legnoso restituito,

Nel sottobosco sono pure soggette alla predetta autorizzazione le lavorazioni, anche superficiali, la raccolta dello strame, l'introduzione di colture, ivi comprese le orticole e le floreali. In qualunque periodo dell'anno è vietata l'accensione dei fuochi all'interno del bosco.

Art.3°) Nella zona rimboschita il proprietario è tenuto ad eseguire le ordinarie cure colturali agli impianti ed i lavori di diradamento necessari in rapporto alle esigenze particolari delle specie costituenti il soprassuolo boschivo, secondo le indicazioni che di volta in volta saranno fornite dall'Amministrazione forestale, nonchè alla normale manutenzione delle fasce tagliafuoco e della viabilità esistente.

Art.4°) I tagli di maturità saranno eseguiti a seguito di autorizzazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura su conforme parere dell'Amministrazione forestale, secondo le modalità di governo boschivo ritenute più idonee ad assicurare la riproduzione e la rinnovazione agamica delle specie impiegate al fine della conservazione del bosco.

Il proprietario è obbligato a reimpiantare il bosco, qualora, per qualsiasi causa, comprese l'incendio, esso venisse distrutto.

Art.5°) Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente piano di coltura e conservazione dovranno essere osservate le norme previste dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale e particolarmente quelle contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia.

Art.6°) I proprietari si impegnano a garantire il libero passaggio all'interno del rimboschimento per accedere e sostare nei punti di vedetta antincendio esistenti, a tutto il personale incaricato dall'Amministrazione forestale di svolgere tali mansioni di vedetta.

Art.7) In caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque cambiamento di proprietà, i proprietari si obbligano ad imporre ai subentranti, che sono tenuti a riceverli, gli oneri e le norme contenute nel presente piano di coltura e conservazione.

Art.8°) Le costruzioni di fabbricati, chiudende ed altri manufatti dovranno essere preventivamente approvate dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura su conforme parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, tenendo presenti le limitazioni imposte dall'art.1 ai fini della conservazione del bosco.

Eventuali lottizzazioni dei terreni a scopo turistico-residenziale dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'apposita Commissione Regionale costituita secondo il parere espresso dalle Sezioni IV^a e V^a del Consiglio Superiore dell'Agricoltura nelle sedute del 19.5.1964 e del 9.10.1970.

Perchè ne consti si è redatto il presente verbale a norma dell'art.69 del R.D.L. 16 maggio 1926 n.1126.

Cagliari, li _____

LA DITTA PROPRIETARIA

Geom. Roberto Vanni
funzionario dell'I.A.C.P. di Cagliari

IL CAPO DELL'ISPETTORATO RIPART.LE
(PODDA Dr. Antonio)

A. Podda

Visto:

IL CAPO DELL'ISPETTORATO REG.LE FORESTE
(D'AUTILIA Dr. Mario)



M. Autilia

Visto, si approva

L'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE



[Signature]